

Delibera n° 531

Estratto del processo verbale della seduta del **21 marzo 2014**

oggetto:

DLGS 152/2006, ART. 11, COMMA 1 - AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), che all'articolo 2, comma 1, lettera a) che prevede che la Regione emani gli atti normativi e di indirizzo, ed elabori gli strumenti della programmazione energetica regionale;

Visto l'articolo 5, comma 2 della citata legge regionale 19/2012, che indica che il Piano energetico regionale (PER) costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia;

Visto l'articolo 5, comma 7 della medesima legge regionale, che prevedeva che nelle more dell'approvazione del PER sia predisposto un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione, in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 298/2013, ha dichiarato l'illegittimità dell' art. 5 comma 9 della legge regionale 19/2012, limitatamente al punto dove viene stabilito che l'atto di programmazione regionale (APR), se predisposto nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale (PER), sia sottoposto alla procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) nelle sole ipotesi in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei, implicitamente escludendole negli altri casi.

Atteso che la suprema Corte ha dichiarato illegittimo il suddetto comma poiché si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), trattandosi di "Piano" concernente il "settore energetico" che deve essere assoggettato sempre alla VAS prevista da tale fonte statale.

Ritenuto pertanto di includere il suddetto Atto di Programmazione Regionale, nella formazione del PER e con l'individuazione delle aree e dei siti non idonei, in modo poi da poterlo allegare al Piano, di cui sarà parte integrante.

Visto l'articolo 5, comma 6 della citata legge regionale, che sottopone il PER alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS);

Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Atteso che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

Atteso che, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 19/2012, il PER è predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia e che pertanto il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia svolge le funzioni del soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 5, comma1, lettera r) del decreto legislativo 152/2006;

Attesa la necessità di individuare l'Autorità procedente e l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, lettere q) e p), nonché i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006;

Visto l'articolo 68, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, il quale prevede che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia provvede all'attuazione delle procedure in materia di VAS;

Visto l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicati l'Autorità competente, la Struttura di supporto tecnico all'autorità competente, l'Autorità procedente, il Soggetto proponente, nonché i soggetti competenti in materia ambientale;

Visto il Rapporto preliminare di VAS per il PER, predisposto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006, dal Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia ed Allegato sub B alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;

Ritenuto opportuno di provvedere alla formazione del Piano e alla elaborazione degli elementi costitutivi, anche progettuali, mediante ricorso alle professionalità interne che assicurano adeguate competenze;

Richiamato il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

- 1. di dare avvio, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 152/2006, al processo di valutazione ambientale strategica del Piano energetico regionale (PER), contestualmente al procedimento di formazione del Piano medesimo;
- 2. di riconoscere che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS per il PER comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- 3. di individuare nell'elenco di cui all'Allegato A: l'Autorità competente, l'Autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006, nonché la struttura di supporto tecnico all'Autorità competente;
- 4. di prendere atto del Rapporto preliminare di VAS del PER, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 12/2006;
- 5. di incaricare il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia di provvedere all'attuazione delle incombenze relative alle consultazioni preliminari di VAS;
- 6. di dare mandato alla Direzione centrale ambiente ed energia di predisporre un gruppo di lavoro finalizzato all'elaborazione dei documenti di Piano, mediante ricorso alle professionalità interne.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE